



*Handwritten signature or initials.*

# PORTO TURISTICO LA CALETTA

Comune di Siniscola

Comune di Posada

## REGOLAMENTO INTERNO

**PREMESSA:** Il presente regolamento disciplina la gestione del porto turistico di La Caletta e determina i criteri di assegnazione di posti barca sui pontili e banchine, le modalità per l'utilizzo dell'area portuale, la fornitura e la gestione dei servizi, nonché l'uso delle strutture nelle aree e negli spazi acquei in regime di concessione.

### ARTICOLO 1

**1.1 FONTI.** L'utilizzazione della struttura portuale è disciplinata dal:

- Codice della Navigazione ( R.D. 30 Marzo 1942, n. 327);
- Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima) (D.P.R. 15 Febbraio 1952, n. 328);
- Regolamento per l'esecuzione del codice (Navigazione interna) (D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631);
- Legge 8 luglio 2003, n. 172
- Codice della Nautica da diporto (D. L.vo 18 luglio 2005, n. 171);
- Ordinanze delle Capitanerie di Porto;
- Codice Civile Italiano;
- presente regolamento;
- dalle consuetudini per tutti i casi non previsti dalle leggi e regolamenti.

Le norme contenute nel presente regolamento dovranno essere osservate scrupolosamente da tutti gli utenti del Porto Turistico di La Caletta e da chiunque, per qualsiasi titolo, vi acceda.

**1.2 INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI.** Nel presente regolamento verrà individuato col termine "ENTE PORTO" l'ente pubblico o privato che gestisce i servizi essenziali, mentre verrà individuato col termine "UTENTE" la persona fisica, giuridica o ente cui è assegnato il diritto d'utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali, nonché tutti coloro che, anche occasionalmente, frequentino l'approdo turistico e comunque l'intera superficie demaniale in concessione ai Comuni di Siniscola e Posada.

### 1.3 AMBITO PORTUALE

L'ambito portuale è delimitato, lato mare, dalle strutture esterne del porto stesso (ostruzioni). Per "imboccatura del porto" si intende la linea congiungente la parte terminale della testata del molo di sottoflutto e quella di sopraflutto. Per "porto" si intende il complesso formato dalle opere murarie, dalle aree di deposito e dalle acque, denominate "interne", secondo i confini evidenziati nell'annessa planimetria, che dal presente Regolamento fa parte integrante. Per "acque esterne" si intende la zona adiacente al porto che si estende dalle strutture portuali esterne. Le acque esterne sono considerate parte integrante del porto.

### ARTICOLO 2

**2.1 MODIFICHE E AGGIORNAMENTI.** L'ENTE PORTO si riserva di aggiornare in ogni momento, e con il nulla osta della Regione Autonoma Sardegna e dell'Autorità Marittima per quanto di competenza, il presente Regolamento Interno, con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie o che fossero ritenute opportune allo scopo di

rendere sempre più sicuro efficiente, funzionale, pulito e gradevole per gli utenti il Porto Turistico di La Caletta.

### ARTICOLO 3

**3.1 ORGANIZZAZIONE INTERNA.** L'ENTE PORTO gestisce direttamente la concessione demaniale attraverso la Direzione del Porto Turistico alla quale vengono attribuiti tutti i poteri necessari alla gestione del Porto Turistico, alla fornitura dei servizi portuali, delle prestazioni accessorie e connesse. La Direzione provvede alla gestione a mezzo del personale assegnato.

**3.2 GESTIONE.** Nel caso in cui l'Ente Porto non sia nelle condizioni di poter gestire direttamente tutti i servizi o parte di questi, in casi eccezionali e per periodi determinati potrà affidare ad altri soggetti la gestione delle attività inerenti all'uso dei pontili, previa autorizzazione delle Autorità competenti.

### ARTICOLO 4

**4.1 POSTI DI ORMEGGIO.** Le banchine e i pontili del Porto Turistico di La Caletta consentono l'ormeggio a unità da diporto (navi, imbarcazioni e natanti) e da pesca divise in categorie, come indicato nel seguente prospetto:

PONTILE	Posti Barca	Lunghezza	Larghezza	Specchio Mq.	Ormeggi n°	Specchio mq. Tot.	Pontile Tot. Mq.	Categoria
E	da E1 a E40	6,00	3,00	18,00	40	720,00	720,00	1 <sup>^</sup> -2 <sup>^</sup> -3 <sup>^</sup>
F	da F1 a F20	6,00	3,00	18,00	20	360,00		1 <sup>^</sup> -2 <sup>^</sup> -3 <sup>^</sup>
F	da F21 a F36	8,00	3,75	30,00	16	480,00	840,00	3 <sup>^</sup> -4 <sup>^</sup> -5 <sup>^</sup>
G	da G1 a G32	8,00	3,80	30,40	32	972,80	972,80	3 <sup>^</sup> -4 <sup>^</sup> -5 <sup>^</sup>
H	da H1 a H32	8,00	3,80	30,40	32	972,80	972,80	3 <sup>^</sup> -4 <sup>^</sup> -5 <sup>^</sup>
I	da I1 a I12	7,50	3,70	27,75	12	333,00	333,00	2 <sup>^</sup> -3 <sup>^</sup> -5 <sup>^</sup>
L	da L1 a L12	7,50	3,70	27,75	12	333,00	333,00	3 <sup>^</sup> -4 <sup>^</sup> -5 <sup>^</sup>
M	da M1 a M12	7,50	3,70	27,75	12	333,00	333,00	3 <sup>^</sup> -4 <sup>^</sup> -5 <sup>^</sup>
M	da M13 a M15	6,00	3,20	19,20	3	57,60		1 <sup>^</sup> -2 <sup>^</sup> -3 <sup>^</sup>
M	da M16 a M31	6,00	3,00	18,00	16	288,00		1 <sup>^</sup> -2 <sup>^</sup> -3 <sup>^</sup>
M	da M32 a M39	7,30	3,20	23,36	8	186,88	532,48	2 <sup>^</sup>
N	da N1 a N6	6,00	3,50	21,00	6	126,00		1 <sup>^</sup> -2 <sup>^</sup> -3 <sup>^</sup>
N	da N7 a N12	10,00	4,00	40,00	6	240,00	366,00	5 <sup>^</sup> -6 <sup>^</sup> -7 <sup>^</sup> -8 <sup>^</sup>
O	da O1 a O12	6,00	3,50	21,00	12	252,00	252,00	1 <sup>^</sup> -2 <sup>^</sup> -3 <sup>^</sup>
P	da P1 a P12	6,00	3,50	21,00	12	252,00	252,00	1 <sup>^</sup> -2 <sup>^</sup> -3 <sup>^</sup>
Q	da Q1 a Q6	6,00	3,50	21,00	6	126,00		1 <sup>^</sup> -2 <sup>^</sup> -3 <sup>^</sup>
Q	da Q7 a Q12	10,00	4,00	40,00	6	240,00	366,00	5 <sup>^</sup> -6 <sup>^</sup> -7 <sup>^</sup> -8 <sup>^</sup>
<b>BANCHINA</b>								
A	da A1 a A14	10,00	4,00	40,00	14	560,00	560,00	5 <sup>^</sup>
B	da B1 a B19	10,00	3,60	36,00	19	684,00		5 <sup>^</sup>
B	da B20 a B25	12,00	4,00	48,00	6	288,00	972,00	6 <sup>^</sup> -7 <sup>^</sup>
T	da T1 a T11	12,00	5,00	60,00	11	660,00	660,00	6 <sup>^</sup> -7 <sup>^</sup>
F	da F1 a F5	6,00	3,50	21,00	5	105,00	105,00	1 <sup>^</sup>
G	da G1 a G26	14,00	5,00	70,00	26	1820,00	1820,00	9 <sup>^</sup>

L'UTENTE deve dichiarare l'esatta dimensione dell'imbarcazione e del pescaggio per l'inserimento nella categoria di appartenenza, considerando gli effettivi ingombri dell'unità, comprensivi di eventuale delfiniera, plancia, pulpito, motore fuori bordo, pinne stabilizzatrici, lancia su gru a poppa, bracci fissi e qualsiasi altra sporgenza. L'unità non deve eccedere le dimensioni massime sopra indicate previa autorizzazione specifica dell'ENTE PORTO. Qualora l'UTENTE non dichiarerà le esatte dimensioni della propria unità o attracchi unità di dimensioni maggiori di quelle consentite, l'ENTE PORTO, considerando il grave pregiudizio che può derivarne ad esso o a terzi, si riserva la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dell'unità medesima. L'ENTE PORTO, qualora si renda necessario, in caso di emergenza, sicurezza e per particolari esigenze con l'operatività e l'utilizzazione del porto, si riserva la facoltà di revocare qualsiasi tipo di

Ro

assegnazione di ormeggio sia permanente che temporanea. Qualora si verifichi il caso, l'UTENTE o, in sua assenza, un suo incaricato, è obbligato a liberare immediatamente l'ormeggio. Nel caso non vi provveda, l'ENTE PORTO eseguirà lo sgombero con propri mezzi a carico dell'UTENTE. A tal fine deve essere depositata una copia delle chiavi dell'unità presso l'ufficio portuale.

**4.2** A ciascun ormeggio può essere attraccata una sola unità.

**4.3** Ogni ormeggio è distinto da un numero progressivo cui corrisponde la categoria e quindi le dimensioni dell'unità.

## **ARTICOLO 5**

**5.1 POSTI DI ORMEGGIO RISERVATI.** Il diritto d'uso di un posto d'ormeggio viene autorizzato a singole persone fisiche o giuridiche che risultino proprietarie delle unità attraccate. L'UTENTE che intende usufruire di un ormeggio, deve entro il 30 di ogni mese, presentare richiesta scritta in apposito modulo compilato in ogni sua parte e specificando:

- a) nome, cognome, residenza, domicilio, nr di telefono, di fax eventuale indirizzo Email;
- b) dimensioni fuori tutto ( l.f.t.), nome, eventuale nr. di matricola dell'unità, categoria di appartenenza;
- c) periodo durante il quale intende occupare l'ormeggio;
- d) tutte le altre notizie richieste nell'apposito modulo;

**5.2** L'assegnazione dei posti di ormeggio verrà effettuata in base alla loro disponibilità, secondo una graduatoria con validità annuale che terrà conto, nell'ordine:

- a) periodi richiesti (avranno precedenza le domande indicanti periodi di permanenze superiori o comunque non inferiori a gg. 30);
- b) caratteristiche dell'unità;
- c) ordine cronologico di presentazione della domanda;
- d) morosità pregresse.

**5.3** La graduatoria verrà stilata entro i 30 gg. Successivi alla scadenza di cui al comma 5.1 secondo i seguenti criteri di priorità:

- unità adibite a servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone e unità adibite a servizio pubblico di traino;
- unità di appoggio o di soccorso di società nautiche riconosciute e di scuole veliche o nautiche autorizzate. Tali unità dovranno portare sulle fiancate le scritte che ne identifichino l'impiego e la società di appartenenza;
- unità da locare senza conducente.
- Morosità pregresse;

**5.4** Le domande pervenute fuori termine potranno essere collocate, in ordine cronologico di registrazione, in una lista di attesa da utilizzare in caso di posti disponibili fino ad esaurimento delle graduatorie.

**5.5** Sulla base della graduatoria di cui ai precedenti commi, l'ENTE PORTO provvederà a comunicare all'interessato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'assegnazione del posto di ormeggio e contestualmente richiederà all'UTENTE il pagamento anticipato della tariffa dovuta, così come da tabella di cui al successivo art. . Tale pagamento deve avvenire, entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di accoglimento e comunque non oltre la data di decorrenza dell'assegnazione del posto ormeggio, tramite versamento sul conto corrente bancario intestato a Comune di Siniscola, specificando nella causale:

- a) nome e cognome dell'UTENTE;
- b) , dimensioni dell'unità e periodo di ormeggio;

Copia della ricevuta del versamento dovrà essere trasmessa all'ENTE PORTO. Qualora l'UTENTE non adempia entro i termini stabiliti, l'assegnazione verrà ritenuta nulla.

**5.6** L'atto di assegnazione del posto ormeggio verrà perfezionato con la sottoscrizione di un contratto del diritto di utilizzo del posto ormeggio e dei relativi servizi portuali. Il contratto ha carattere rigorosamente personale ed è riferito specificatamente all'unità in esso indicata.

5.7 All'UTENTE non è corrisposto nessun rimborso delle somme versate nel caso in cui non utilizzi il posto ormeggio salvo rinuncia per iscritto prima dell'effettivo utilizzo dello stesso.

5.8 L'occupazione di un posto di ormeggio in assenza di contratto è abusiva e quindi illegittima. La Direzione del Porto potrà provvedere, mediante la rimozione dell'unità, a rendere nuovamente disponibile l'ormeggio, con addebito delle relative spese sostenute all'Utente.

5.9 Gli Utenti che verranno individuati come morosi nei confronti dell'Ente Porto e che faranno nuova istanza di contratto di ormeggio non potranno essere autorizzati fino alla regolarizzazione della stessa.

## ARTICOLO 6

6.1 **UTILIZZAZIONE DELL'ORMEGGIO.** Con la stipula del contratto L'ENTE PORTO si obbliga a fornire all'UTENTE uno specchio acque idoneo alla tipologia e dimensione dell'unità, oltre che tutti i servizi di cui all'art. 12 del presente regolamento.

6.2 L'assegnazione dei posti di ormeggio è di totale competenza della Direzione del Porto che si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione (condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori, manutenzioni, cause di forza maggiore, problemi ed esigenze organizzative, esigenze proprie etc.), ed a suo insindacabile giudizio, i posti di ormeggio assegnati, nonché eventualmente l'assetto degli stessi, provvedendo allo spostamento delle unità direttamente, mediante il personale a sua disposizione, in caso di irreperibilità immediata dell'Utente. L'Utente non potrà rifiutarsi di lasciare o cambiare il posto di ormeggio pena la rimozione dell'Unità, a sue spese, a cura della Direzione del Porto in osservanza dell'art. seguente.

6.3 Non è consentita la cessione a terzi o subaffitto del posto di ormeggio assegnato, così come non è ammesso lo scambio dei posti fra gli utenti, pena la risoluzione del contratto. In tal caso l'utente è obbligato a rimuovere l'Unità. Ove non si provveda, l'ENTE PORTO rimuoverà l'unità, se necessario, con alaggio e trasporto fuori dell'ambito portuale, addebitandone le relative spese all'UTENTE.

6.4 La vendita a terzi dell'unità non comporta, per l'acquirente, il diritto d'occupazione del posto ormeggio. Tuttavia il nuovo proprietario può presentare richiesta di sub ingresso il cui accoglimento sarà valutato dall'ENTE PORTO.

6.5 In caso di sostituzione dell'unità, l'UTENTE è soggetto a stipula di nuovo contratto per l'adeguamento della tariffa e per l'eventuale assegnazione di un nuovo ormeggio, qualora cambi la categoria di appartenenza, salvo disponibilità.

6.6 In caso di mancato aggiornamento del contratto, la nuova unità sarà ritenuta "occupante abusivamente un posto barca" e quindi allontanata dal Porto.

6.7 La morte dell'UTENTE trasferisce agli eredi, nuovi proprietari dell'unità, il diritto di ormeggio, previa richiesta di subentro all'ENTE PORTO.

6.8 La mancata osservanza di quanto disposto dai punti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 comporta la risoluzione del contratto e l'allontanamento dell'unità dall'approdo con spese a carico dell'UTENTE.

6.9 Qualora l'UTENTE preveda di non utilizzare, debba o voglia rinunciare temporaneamente all'ormeggio assegnatogli per un periodo superiore alle 24 ore, deve dare comunicazione preventiva all'ENTE PORTO il quale potrà utilizzare il posto libero come ormeggio temporaneo ed occasionale. A fronte di tale rinuncia, all'utente non sarà corrisposto nessun rimborso delle somme versate, salvo rinuncia presentata per iscritto alla Direzione del Porto. In assenza di comunicazione scritta o verbale da parte dell'Utente, la Direzione del Porto potrà, solo nei periodi di maggiore richiesta ed afflusso, riutilizzare, assegnandolo a terzi, il posto di ormeggio lasciato vacante. Resta inteso che nel momento in cui l'Utente si appresterà a rientrare nel posto di ormeggio in precedenza assegnato, sarà obbligo della Direzione del Porto liberare tempestivamente lo stesso o quantomeno metterne a disposizione dell'utente un altro della stessa categoria.

*Re*

**6.10** La Direzione del Porto, per conto dei Comuni di Siniscola e Posada, declina ogni responsabilità nei casi in cui eventi di forza maggiore, comunque non dipendenti o imputabili alla stessa, non consentano l'immediata disponibilità del posto di ormeggio.

**6.11** Gli ormeggi sono annotati in apposito registro presso la Direzione del Porto, con l'identificazione dei nominativi degli Utenti e delle Unità. Detto registro è a disposizione dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia per eventuali controlli.

**6.12** L'Utente ha l'obbligo di ormeggiare la propria imbarcazione al posto di ormeggio a lui assegnato. Nel caso in cui rifiuti, per qualsiasi motivo, di ormeggiarvi l'unità, occupando eventualmente un altro posto di ormeggio arbitrariamente, la Direzione del Porto provvederà alla rimozione forzosa dell'unità con l'allontanamento della stessa dall'ambito portuale.

## **ARTICOLO 7**

**7.1 DISPONIBILITA' POSTI BARCA.** L'ENTE PORTO appone una riserva degli spazi acquei per l'ormeggio delle seguenti categorie:

- un minimo del 100% ( darsena pesca ) per unità da pesca professionale munita di apposita licenza;
- un minimo del 0,5% per unità adibite esclusivamente a lavori ed operazioni portuali, con regolare autorizzazione di legge;
- un minimo del 5% per UTENTI temporanei ( da 1 a 10 gg.) previa richiesta da formalizzare presso gli uffici dell'ENTE PORTO che dovrà rilasciare la necessaria autorizzazione;
- un minimo di 10% per UTENTI in transito che necessitano di un ormeggio senza prenotazione;
- un minimo del 0,5% per fronteggiare situazioni di emergenza meteo-marina;
- un minimo del 0,5% per unità di navigazione delle forze di vigilanza e di soccorso.

## **ARTICOLO 8**

**8.1 DISPOSIZIONI SULL'ORMEGGIO.** Gli ormeggi devono essere contrassegnati da segnaletica adeguata e sono annotati nel registro tenuto dall'ENTE PORTO (art. 6 comma 11) con l'indicazione dei nominativi degli UTENTI e della categoria dell'unità. Nel momento della stipula del contratto o comunque, dell'assegnazione dell'ormeggio, verrà consegnato apposito distintivo recante i dati identificativi dell'UTENTE e della unità. Detto distintivo dovrà essere esposto a bordo ( su parti non mobili) in modo visibile anche dal pontile.

**8.2** Ciascun posto ormeggio è costituito da corpi morti, catenarie, anelli e bitte e la loro manutenzione è a cura dell'ENTE PORTO. L'UTENTE è tenuto alla custodia, manutenzione e sostituzione delle cime di ormeggio dalla catenaria a bordo e da bordo in banchina.

**8.3** Tutte le unità in ingresso al porto devono essere in stato di efficienza per la sicurezza della navigazione e dello stazionamento ed essere in regola con le prescrizioni e disposizioni del presente regolamento e delle norme vigenti in materia. Il proprietario dell'unità rimane unico responsabile civilmente e penalmente, degli adempimenti di legge nonché per danni provocati a terzi ed alle attrezzature portuali dall'unità o da persone su di essa ospitate a qualsiasi titolo; deve essere in possesso di tutte le prescritte autorizzazioni per l'uso dell'unità ed aver stipulato congrua polizza R.C. fornendone copia all'ENTE PORTO prima del ritiro del contrassegno di ormeggio.

## **ARTICOLO 9**

**9.1 POSTI DI ORMEGGIO DI TRANSITO.** L'unità in transito, e cioè che giunge in Porto senza una preventiva prenotazione opportunamente confermata dalla Direzione del Porto Turistico, potrà utilizzare gli ormeggi destinati all'uso pubblico, qualora ve ne sia disponibilità ad essa adeguata al momento del suo ingresso in Porto.

**9.2** L'utente in transito, all'arrivo in Porto dell'unità, deve recarsi alla Direzione del Porto e compilare una "Dichiarazione di Arrivo", su cui saranno riportati tutti i dati dell'unità e

dell'utente nonché le condizioni di ormeggio. L'utente è responsabile sia ai fini amministrativi sia operativi, della veridicità della propria Dichiarazione di Arrivo.

**9.3** L'Utente in transito è tenuto al pagamento della tariffa per la sosta e per i servizi generali portuali secondo le tariffe in vigore approvate dalle Autorità competenti.

**9.4** L'Utente in transito non potrà sostare per un periodo consecutivo di ormeggio superiore a 7 (sette) giorni, salvo non esista la necessità di disponibilità di posti in transito. Il diritto al posto di ormeggio di transito s'interrompe non appena l'imbarcazione si allontana dallo stesso. Ciò per evitare ogni forma di accaparramento. Le norme sopraindicate valgono anche per le imbarcazioni eventualmente in avaria. L'ormeggio in transito non è quindi riservabile, se non da parte della Direzione del Porto o dell'Autorità Marittima, per comprovate ragioni di sicurezza o forza maggiore. L'utilizzazione di tali posti sarà assoggettata a specifica regolamentazione tariffaria, sottoposta ad approvazione da parte delle Autorità preposte, con la previsione di gratuità dell'ormeggio per le unità da diporto per un tempo inferiore alle 12 ore giornaliere nella fascia oraria dalle 08,00 alle ore 20,00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Il numero dei posti da lasciare per l'ormeggio di transito deve essere pari almeno al 10% (dieci per cento) del numero complessivo dei posti barca. L'ubicazione degli stessi sarà a completa discrezione della Direzione del Porto. ( Circolare 5.8.1996 n. 47 Ministro dei Trasporti Dott. Burlando).

## **ARTICOLO 10**

**10.1 POSTI DI ORMEGGIO CORPI DI POLIZIA.** La Direzione del Porto, per conto dei Comuni di Siniscola e Posada, in caso di richiesta da parte dei Corpi di Polizia, metterà a disposizione gratuitamente il posto ormeggio richiesto. L'ubicazione dello stesso sarà concordata al momento secondo le rispettive esigenze.

## **ARTICOLO 11**

### **( NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE DELLE UNITA' )**

**11.1 ACCESSO E SOSTA DELLE UNITA' IN PORTO.** L'approdo è consentito in ogni tempo solo alle unità da diporto nonché, gratuitamente, alle unità dello Stato; in caso di cattivo tempo o di forza maggiore al naviglio in genere, sempre che sussistano le condizioni di disponibilità in termini di posti di ormeggio adeguati. La sosta è calcolata in giornate di presenza, e cioè periodi di 24 ore, da mezzogiorno a mezzogiorno. Le frazioni di giorno sono calcolate per intero.

**11.2 IDENTIFICAZIONE DELLE IMBARCAZIONI E CONTRASSEGNI.** Ogni unità ormeggiata in Porto deve essere chiaramente identificabile dal personale dell'Ente Porto. L'Utente deve perciò provvedere affinché il nome o la matricola della propria unità sia chiaramente distinguibile dalla banchina o dal pontile. Nel caso di natanti ( unità non immatricolate), la Direzione del Porto potrà fornire a ciascun utente un contrassegno numerato da tenere a bordo in posizione ben visibile. Ogni imbarcazione o natante non identificabile sarà ritenuto dalla Direzione del Porto come occupante abusivamente un posto di ormeggio e pertanto potrà esserne disposto lo spostamento per ripristinare la disponibilità del posto ormeggio.

**11.3 MANOVRE IN PORTO.** Lo specchio acqueo portuale è unicamente destinato a manovre d'ormeggio e disormeggio e a rotte di ingresso ed uscita delle unità. L'Utente, nell'eseguire tutte le manovre all'intero del Porto ed in particolare quelle di attracco e di partenza, dovrà sempre attenersi alle disposizioni del presente Regolamento, nonché alle indicazioni scritte o verbali impartite dalla Direzione del Porto, o dal personale da essa dipendente, pur restando l'Utente pienamente responsabile dell'attuazione della propria manovra. In ogni caso dovranno essere eseguite in modo da non arrecare molestie o danni alle altre unità o alle opere portuali. L'Utente dovrà dare preventiva comunicazione alla Direzione del Porto nel caso di assenza superiore alle 24 ore o nel caso di rientro dopo le 21,00, o nel caso di partenza prima delle ore 8,30 o dopo le ore 19,30. La navigazione a vela è proibita nell'ambito portuale, salvo in caso di avaria o mancanza del

motore ausiliario. E' vietato ogni tipo di evoluzione non connesso con le manovre suddette, in particolare per barche a motore e wind-surf. La velocità massima consentite all'interno dell'approdo turistico è di 2 ( due ) nodi, o alla minima consentita dalle caratteristiche evolutive dell'unità. La presente disposizione si applica a qualsiasi tipo di imbarcazione transiti all'interno dell'approdo turistico.

**11.4 ANCORAGGIO.** Al fine di evitare danneggiamenti alle attrezzature portuali, è vietato a tutte le unità, salvo casi di forza maggiore e previa autorizzazione della Direzione del Porto, dar fondo all'ancora nello specchio acque dell'approdo turistico.

**11.5 ORMEGGI.** Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinaresche. Ciascun posto di ormeggio è corredato di un sistema a seconda che lo stesso sia in banchina ( corpi morti, catenarie e bitte) o nei pontili galleggianti ( fingers o catways ). La manutenzione di tali strutture è eseguita dall'Ente Porto per conto dei Comuni di Siniscola e Posada. Nei posti di ormeggio, l'utente è tenuto alla custodia, manutenzione e sostituzione delle cime d'ormeggio a seconda che lo stesso sia in banchina ( dalla catenaria a bordo e da bordo in banchina) oppure nei pontili galleggianti da bordo alle galloccie ), della cui efficienza ed adeguatezza e l'unico responsabile. L'Utente sarà pienamente responsabile d'ogni eventuale danno alle attrezzature portuali ed alle unità in porto, causato dall'inadeguatezza o dall'insufficienza d'ormeggio della propria unità. La Direzione del Porto potrà comunque disporre di sostituire d'autorità ogni cima d'ormeggio, con facoltà di rivalsa sull'Utente, qualora ravvisasse in essa uno stato di precarietà tale da inficiarne la sicurezza. L'Utente non può modificare il sistema d'ormeggio, né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari, senza la preventiva autorizzazione della Direzione del Porto. Al fine di prevenire l'usura delle cime di ormeggio e della pavimentazione in legno dei pontili, gli utenti sono

obbligati a ricoprire le gasse dei loro cavi a terra con adeguate protezioni. La Direzione del Porto si riserva comunque di sostituire e/o proteggere detti cavi, qualora ne verificasse l'inadeguatezza, con facoltà di rivalsa sull'utente. E' vietato in ogni caso l'ormeggio per mezzo di catene e lucchetti che non permettano lo spostamento immediato dell'unità. La Direzione del Porto si riserva la facoltà di rimuovere senza preavviso, con il personale ed i mezzi a sua disposizione, tali sistemi d'ormeggio.

**11.6 ACCESSO VIA TERRA E CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI.** Gli utenti devono attenersi alle apposite indicazioni stradali, fermando e parcheggiando i veicoli, nell'ambito dell'area portuale, esclusivamente nelle zone a ciò destinate. La velocità massima dei veicoli nell'area portuale è di 10 (dieci) Km all'ora come da apposita segnaletica. E' fatto divieto di usare segnali acustici, se non in caso d'effettiva necessità. E' severamente vietato l'accesso di qualsiasi veicolo sui pontili.

**11.7 CASI DI FORZA MAGGIORE, D'EMERGENZA.** In casi di particolari condizioni meteorologiche, di pericolo della vita umana o in qualsiasi altra situazione di pericolo, valutata dalla Direzione del Porto, la Direzione stessa potrà utilizzare per i servizi d'emergenza anche il personale e l'equipaggio stesso delle unità presenti nell'approdo turistico. In tali casi sugli Utenti incombe l'obbligo di partecipare direttamente e di mettere a disposizione gratuitamente il personale dipendente, a tutte le operazioni che si renderanno necessarie. Eventuali unità in avaria o prive d'equipaggio, ove ricorrano gli eventi sopraddetti, potranno essere rimosse a cura e con il personale della Direzione del porto. Nel caso in cui un'unità affondi entro l'ambito portuale o nella zona d'accesso al Porto, l'Utente è obbligato alla relativa rimozione o allo smantellamento, dopo aver avuto l'approvazione da parte della Direzione del Porto.

**11.8 INQUINAMENTI E MOLESTIE.** All'interno dell'approdo turistico è vietato:

**11.8.1.** A meno di specifica autorizzazione della Direzione del Porto, l'uso di generatori, le prove di motori e qualsiasi altre operazioni che generino rumori molesti prima delle ore 09,00 e dopo le ore 22,00, nonché dalle ore 13,00 alle ore 16,00, nonché

in maniera permanente l'uso di proiettori e sirene. Ogni lavoro che comporti rischi, disagi, o molestia agli altri Utenti dovrà essere effettuato nelle zone espressamente riservate secondo le disposizioni emanate dalla Direzione del Porto di volta in volta;

**11.8.2.** L'abbandono o il getto d'immondizie di qualsiasi genere, d'oggetti ed ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua, sia sui pontili sia sulla banchina; per i rifiuti solidi devono essere usati esclusivamente gli appositi contenitori di cui il Porto è corredato, mentre per i rifiuti liquidi, così come per esigenze personali, devono essere usati i locali igienici esistenti a terra, salvo che l'unità sia dotata di specifiche attrezzature o a tenuta stagna per raccogliere i liquami, o a distruzione chimica; saranno attivate a breve le attrezzature necessarie per lo svuotamento di tali serbatoi (sistema di pompe a depressione);

**11.8.3.** L'uso degli impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare;

**11.8.4.** L'abbandono ovunque di accumulatori elettrici esausti (batterie); è disponibile in Porto un apposito contenitore;

**11.8.5.** Lo svuotamento di acqua di sentina, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed oli; la sostituzione dell'olio dei motori può essere effettuata, depositando gli oli usati negli appositi contenitori presenti in Porto;

**11.8.6.** La pesca e la balneazione in Porto, il lavaggio delle stoviglie e delle vele in banchina o sui pontili, nonché fare la doccia sulla banchina o sui pontili;

**11.8.7.** Ingombrare con oggetti, materiali, tenders o altro le banchine, i moli ed i pontili; gli animali domestici sono ammessi nell'area portuale solo per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco. In ogni caso dovranno essere prese tutte le opportune precauzioni al fine di evitare che la loro presenza possa arrecare molestia o disagio agli Utenti ed insudiciare i pontili e le banchine;

**11.8.8.** Usare fonti luminose di colore e potenza tali da creare interferenze con la segnaletica portuale e/o arrecare disturbo agli Utenti del Porto;

**11.8.9.** Accendere fuochi;

**11.8.10** Effettuare lavori di manutenzione alle unità nel posto d'ormeggio, salvo quelle di piccola ed ordinaria manutenzione.

**11.8.11.** Agli UTENTI, proprietari di unità da pesca professionale e muniti di apposita licenza, è consentito il deposito temporaneo, nelle banchine o pontili a loro riservati, di reti, sia pulite che sporche, purché correttamente sistemate entro mt. 2 dal bordo della banchina per non arrecare disagi o intralcio e non alterare il decoro delle banchine e dei moli. E' ammessa la pulizia delle reti a condizione di non versare in mare i rifiuti che dovranno essere conferiti negli appositi contenitori a cura dell'UTENTE.

**11.9 PRESCRIZIONI E VERIFICHE CONCERNENTI LA SICUREZZA.** Le unità degli Utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da diporto nazionale ed estero, e devono essere efficienti ai fini della sicurezza della navigazione e stazionamento. In particolare deve essere evitata ogni anormale predisposizione che possa determinare pericolo d'incendio, e in ogni modo la possibilità di arrecare danni alle unità limitrofe o alle installazioni a terra. La Direzione del Porto avrà la facoltà, nell'ambito del contratto di cessione temporanea del diritto d'utilizzo del posto ormeggio, di stabilire eventuali norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la migliore gestione dell'approdo turistico. L'Utente deve osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:

**11.9.1.** E' assolutamente vietato, nell'ambito del Porto, qualsiasi modalità di rifornimento, anche parziale, sia per mezzo di serbatoi mobili, ancorché autotrasportati, sia con qualsivoglia sistema. In caso d'assoluta necessità sarà necessario richiedere espressa autorizzazione scritta alla Direzione del Porto;

**11.9.2.** Prima della messa in moto del motore l'Utente deve provvedere all'aerazione dello stesso;

**11.9.3.** Gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza;



**11.9.4.** Gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento;

**11.9.5.** Le unità in porto non devono detenere alcuna sostanza pericolosa o suscettibile d'esplosione, oltre i fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi a mano etc.) ed i combustibili necessari all'uso. Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi al regolamento in vigore per le unità di quella categoria;

**11.9.6.** In caso d'incendio a bordo di un'unità, sia da parte del personale, sia dell'equipaggio della stessa, che di quello delle unità vicine, deve farsi il possibile per lo spegnimento ed isolamento delle fiamme mettendo in funzione con la massima efficacia, i mezzi più idonei in dotazione, avvisando nel frattempo più rapidamente possibile la Direzione del Porto che attiverà immediatamente il personale a sua disposizione per l'utilizzo degli impianti in dotazione al Porto, ed informerà subito le Autorità competenti. In particolare l'unità incendiata deve essere immediatamente isolata ed allontanata dalle altre, a cura dell'Utente, in conformità alle istruzioni impartite dal personale dell'approdo turistico. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi di cui al presente punto, sono a carico dell'Utente responsabile oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali;

**11.9.7.** Ogni unità, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di perdite d'idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi;

**11.9.8.** In caso di versamento d'idrocarburi sul piano d'acqua o sulla banchina, moli o pontili, l'Utente deve immediatamente avvisare la Direzione del Porto, nonché l'Ufficio locale Marittimo di La Caletta, provvedendo nel frattempo ad iniziare con i mezzi a sua disposizione la bonifica della zona interessata e ad informare il personale e/o gli equipaggi delle unità vicine e quanti si trovano in luogo. La bonifica della zona interessata sarà effettuata, sotto il controllo della locale Autorità Marittima, dalla Direzione del Porto con proprio personale e materiale all'uopo in dotazione a spese dell'Utente;

**11.9.9.** E' assolutamente vietato immergersi nelle acque portuali senza la specifica autorizzazione della Direzione del Porto. In ogni caso il divieto di immersione e la relativa autorizzazione dovranno essere comunque subordinati anche alle disposizioni della Autorità Marittima (iscrizione negli albi dei sommozzatori e palombari in regola con le visite mediche). L'Utente potrà rivolgersi alla Direzione che provvederà a contattare personale autorizzato, suo o da essa incaricato. Le spese dell'intervento saranno a carico dell'Utente.

**11.9.10.** In Porto e nelle vicinanze dello stesso è vietato l'uso d'apparati VHF per le comunicazioni che non siano strettamente legate ad operazioni portuali e/o di soccorso;

**11.9.11.** Le unità dovranno essere inoltre dotate d'adequati parabordi.

**11.10 ISPEZIONI.** La Direzione del Porto potrà disporre in qualsiasi momento sopralluoghi ed ispezioni, al fine di contribuire alla prevenzione d'incidenti e danni relativamente alle unità all'ormeggio. La Direzione del Porto può richiedere, qualora sussistano fondati motivi, che siano effettuate ispezioni a bordo delle unità all'ormeggio da parte della locale Autorità Marittima per accertare che esse siano in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità. Le unità all'ormeggio ritenute non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno essere allontanate dalla zona in Concessione.

**11.11 ASSICURAZIONE.** Le unità all'ormeggio dovranno essere obbligatoriamente assicurate per responsabilità civile verso terzi. L'Utente che si renderà colpevole d'incendi, scoppi, danneggiamenti, distruzioni o perdite alle altre unità, nonché alle attrezzature ed agli impianti del porto, sarà ritenuto l'unico responsabile di tali eventi, con l'obbligo di risarcimento del danno. Il Comune capofila non potranno essere responsabile solidamente per i danni causati da terzi o verso coloro che utilizzano i posti d'ormeggio, e non risponde d'eventuali furti, sottrazioni o smarrimenti subiti da chiunque utilizzi o transiti nell'area

dell'approdo turistico. Il Comune capofila potrà allontanare dalla zona in Concessione l'unità la cui copertura assicurativa non risponda alle prescrizioni che precedono.

## ARTICOLO 12

**12.1 SERVIZI PORTUALI.** L'ENTE PORTO, in via esclusiva, ai sensi dell'art. 1567 del C.C. fornisce agli utenti, ( in misura compatibile con le disponibilità e le richieste) i seguenti servizi:

- assistenza all'ormeggio e disormeggio dell'unità, predisposizione delle relative attrezzature, ivi compresa la posa in opera delle catenarie e dei corpi morti;
- servizio di alaggio e varo che deve essere effettuato esclusivamente con i mezzi e personale messi a disposizione dall'ENTE PORTO previa richiesta scritta, da produrre almeno 5 (cinque) gg. prima dell'evento, sugli appositi moduli. Le UNITA' che per qualsiasi motivo necessitano di essere tirate in secco, possono sostare esclusivamente nelle apposite aree di rimessaggio per il tempo strettamente necessario. L'UTENTE che usufruirà di tali aree per lavori a terra o per il periodo invernale, deve assicurare che la propria unità sia in condizioni di disarmo e di sicurezza, asportandone ogni oggetto che possa venir sottratto. L'ENTE PORTO risponderà infatti, limitatamente alla R.C., solo degli scafi e in nessun caso di oggetti lasciati a bordo, essendo impossibile la regolare verifica e presa in consegna degli stessi;
- Pulizia dei portili, delle banchine e specchio acqueo con periodico dragaggio dell'alveo portuale, ove necessario, per assicurare adeguata profondità dei fondali;
- Raccolta differenziata e ritiro dei rifiuti, ivi compresi i rifiuti speciali o tossico-nocivi originati dalle attività di navigazione, previo stoccaggio in idonei e separati contenitori che abbiano le caratteristiche atte ad evitare cadute o colaggi accidentali dei rifiuti sulle banchine e in acqua;
- Rifornimento idrico di acqua potabile ed industriale; la somministrazione di acqua prevede l'uso di manichette e di idonei adattatori che devono essere di Proprietà dell'UTENTE;
- Fornitura di energia elettrica mediante allacci cui l'utente potrà collegarsi con propri mezzi e attrezzature, oltre che l'illuminazione pubblica dell'approdo e dei piazzali di sosta e di parcheggio. Il tutto dovrà essere conforme a quanto previsto dalla normativa europea in materia di sicurezza;
- Rifornimento carburante che deve essere effettuato esclusivamente a mezzo delle pompe di distributori esistenti, su richiesta dell'UTENTE;
- stazione meteorologica costituita da 1 barografo, 1 termografo, 1 idrografo, situati in modo tale da essere ben visibili agli utenti che vogliano prendere nota dei dati registrati; dovranno essere inoltre esposti, in apposita bacheca, i bollettini meteo marini ed ogni altra notizia utile alla navigazione;
- Servizio radio VHF per l'ascolto del traffico radiotelefonico di emergenza sul canale 16;
- Servizio di guardiania e/o vigilanza che dovrà assicurare il rispetto delle norme di legge vigenti, delle disposizioni previste dal presente regolamento e di tutte le altre disposizioni legittimamente impartite. ( N.B. Tale servizio è strettamente correlato alla tipologia di contratto stipulato fra l'ENTE PORTO e l'UTENTE, così come specificato nell'art. 4 comma 6 del presente reg.to). Gli addetti alla vigilanza possono, in ogni momento, dare disposizioni agli UTENTI e a chiunque si trovi nell'ambito portuale, comunicando i nominativi dei trasgressori all'ENTE PORTO, per gli adempimenti opportuni e conseguenti;
- Servizio antincendio con adeguata dotazione di impianti e attrezzature ( secondo quanto disposto dal Comando Prov.le dei VV.FF. ) e squadre di pronto intervento formate sia da personale addestrato sia da chiunque l'ENTE PORTO reperisca in loco per l'emergenza. Le spese per tali operazioni sono a carico dell'UTENTE

Re

responsabile, cui farà altresì carico l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi ed alle attrezzature del porto.

### ARTICOLO 13

**13.1 PIANO ANTINCENDIO.** Il Porto Turistico di La Caletta dispone di un impianto antincendio fisso con manichette dislocate sui pontili con servizi E -F - G H e sulla banchina a terra fino e non oltre il pontile I. Il fabbricato che ospita il sistema antincendio è ubicato immediatamente a ridosso della zona che sarà adibita ad alaggio e varo, mentre le chiavi di accesso sono custodite presso la Direzione del Porto.

**13.1** Il responsabile della custodia delle chiavi dell'impianto è il Direttore del Porto.

**13.2** Gli indirizzi ed i numeri di telefono utili in caso di incendio sono:

- Direzione del Porto - c/o il Centro Servizi - tel. 0784/ ;
- Ufficio Locale Marittimo di La Caletta - tel. 0784/ ;
- Capitaneria di Porto di Olbia
- Polizia Municipale Siniscola Via Sassari 0784/878480;
- Polizia Municipale Posada Via 0784/
- Protezione Civile Posada Via
- Vigili del Fuoco Zona Industriale "Murtas Artas" tel. 0784/
- Ufficio Forestale Porto
- Circolo Nautico

**13.3** In caso d'incendio verrà allertata la Direzione del Porto che provvederà, con il personale a sua disposizione, ad avviare il primo intervento.

**13.4** Immediatamente sarà cura della Direzione del Porto avvertire l'Ufficio Locale Marittimo di La Caletta, i Vigili del Fuoco e così via in ordine di importanza operativa;

**13.5** Le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la direzione della locale Autorità Marittima competente che si avvarrà eventualmente della collaborazione del personale dipendente della Marina e della altre Autorità competenti.

**13.6** Semestralmente sarà eseguita un'esercitazione che verterà sul collaudo e sull'efficienza dell'impianto. Tali esercitazioni si svolgeranno alla presenza dell'Autorità Marittima Locale ed andranno annotate su un apposito registro controfirmato dalla Direzione del Porto e dalla stessa Autorità Marittima Locale.

### ARTICOLO 14

**14.1 ATTIVITA' COMMERCIALI.** A bordo delle imbarcazioni non possono essere svolte attività commerciali o professionali mentre le stesse sono ormeggiate in porto. E' altresì vietato, nello specchio acqueo, nelle banchine, nei pontili e negli spazi a terra inclusi nell'area in concessione, lo svolgimento di ogni tipo di attività commerciale o professionale, pubblicitaria o promozionale, senza la preventiva autorizzazione dei Comuni.

Potranno svolgere attività di noleggio e locazione, all'interno dello specchio acqueo in concessione ai Comuni di Siniscola e Posada, solo gli utenti che avranno regolare abilitazione.

### ARTICOLO 15

**15.1 TARIFFE.** Tutte le spese di gestione dei servizi a carattere generale e comune (spese di amministrazione, fornitura energia elettrica e acqua, illuminazione pubblica, sorveglianza, ritiro rifiuti, etc.) saranno ripartite fra gli UTENTI e comprese nella tariffa di ormeggio, differenziata secondo la tipologia dell'unità, il periodo e la durata dell'ormeggio, così come di seguito specificato:.

DIPORTO										
COSTO POSTO DI ORMEGGIO CON E SENZA SERVIZI										
Cat.	Periodo Annuale	Bassa stagione			Stagione Intermedia			Alta stagione		
		Genn. - Febbr. - Marz. - Apr. - Nov. - Dic			Magg. - Giugn. - Sett. - Ott.			Luglio-Agosto		
		Stag.le	Men.le	Giorn.ro	Stag.le	Men.le	Giorn.ro	Stag.le	Men.le	Giorn.ro

PESCA										
COSTO POSTO DI ORMEGGIO CON E SENZA SERVIZI										
Cat.	Periodo Annuale	Bassa stagione			Stagione Intermedia			Alta stagione		
		Genn. - Febr. - Marz. - Apr. - Nov. - Dic			Magg. - Giugn. - Sett. - Ott.			Luglio-Agosto		
		Stag.le	Men.le	Giorn.ro	Stag.le	Men.le	Giorn.ro	Stag.le	Men.le	Giorn.ro

L'importo dovuto per i servizi a domanda individuale ( Varo, alaggio, rimessaggio, etc. ), sarà corrisposto al momento dell'erogazione degli stessi secondo le rispettive tariffe approvate dal Servizio Demanio Regionale ed adottate, successivamente dalle G.M. del Comune di Siniscola e Posada.

**15.2** Sono previste riduzioni tariffarie per le sottoelencate categorie:

- Unità di navigazione delle forze di vigilanza e di soccorso (-100%);
- Unità adibite al servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone e al servizio pubblico di traino (-50%);
- Unità adibite alla pesca professionale munita di apposita licenza (-90%);
- Unità adibite esclusivamente a lavori ed operazioni portuali con regolare autorizzazione di legge (-50%);
- Unità di appoggio o di soccorso di società nautiche autorizzate (-50%);

le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili. In caso di compresenza si applica quella più favorevole all'UTENTE.

**15.3** Il bilancio annuale della gestione dei Servizi portuali, così come le tariffe, sarà sottoposto all'Autorità regionale competente per gli opportuni controlli e valutazioni.

## ARTICOLO 16

**16.1 IMPOSTA REGIONALE SU UNITA' DA DIPORTO.** Gli utenti aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e proprietari di unità da diporto di lunghezza pari o superiore ai 14 metri sono soggetti al pagamento dell'imposta di cui all'art. 4 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4 qualora facciano uso dell'ormeggio in un periodo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre, fatte salve le eccezioni e le riduzioni previste dall'ultima linea del comma 4 e dal comma 5 del citato art. 4.

**16.2** L'imposta deve essere versata entro 12 ore dall'arrivo in Porto secondo le modalità stabilite da apposita deliberazione della Giunta Regionale.

## ARTICOLO 17

**16.1 CONTROVERSIE.** Per ogni controversia che dovesse insorgere fra gli UTENTI, e fra questi e l'ENTE PORTO, è eletto quale foro competente quello di NUORO.